

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, 8 aprile 2020

Circolare

OGGETTO: Precisazioni relative al credito d'imposta per l'affitto di botteghe e negozi

Come anticipato nelle precedenti circolari, con l'art. 65 del DL 18/2020 viene riconosciuto un credito d'imposta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa (esclusi quindi gli esercenti arti e professioni), ad eccezione di quelle attività elencate negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020;
- limitatamente però agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire "botteghe e negozi".

Nella **circolare numero 8/E del del 3 aprile 2020**, Agenzia Entrate ha risposto a un quesito in merito alla possibilità di utilizzare il credito d'imposta in caso di mancato pagamento del canone di affitto del mese di marzo affermando che: *"Anorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo"*.

Si precisa quindi che condizione per la maturazione e l'utilizzo del credito in oggetto è l'avvenuto pagamento del canone di locazione del mese di marzo 2020.

Per **procedere operativamente**, chiediamo pertanto ai clienti che pensano di rientrare nelle condizioni sopra riportate di:

- verificare la categoria catastale in cui è censito l'immobile condotto in locazione e, nel caso sia censito C1
- comunicarci al più presto, via mail, l'importo del canone mensile **e confermare l'avvenuto pagamento dello stesso.**

Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Cordiali saluti.

studiodotcom